Conto corrente con la Posta **Anno 77° — Numero 254**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 novembre 1936 - Anno XV** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 30 dicembre 1935-XIV, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 12 maggio 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Ciarrocchi Giuseppe fu Vincenzo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 16 aprile 1936-XIV, sulla proposta del Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 23 febbraio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. De Magistris Romeo fu Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 16 aprile 1936-XIV, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 4 gennaio 1934, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Improta Salvatore fu Francesco.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 16 aprile 1936-XIV, sulla proposta del Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 3 maggio 1931 e 30 maggio 1932, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Micheletti Marcello fu Giovanni.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 10 febbraio 1936-XIV, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 26 dicembre 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Prisco Raffaele di Giuseppe.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 16 aprile e 9 gennaio 1936-XIV, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 19 agosto 1918 e 29 gennaio 1922, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Scagliotti Cesare fu Pietro.

(4155)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875.
Disposizioni relative al reclutamento ed all'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo equipaggi della Regia aeronautica, con le successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di provvedere perchè le benemerenze acquisite dai sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica nelle operazioni svoltesi nell'Africa Orientale abbiano un riconoscimento adeguato all'importanza delle operazioni stesse, nonchè di disciplinare — nelle attuali condizioni degli organici della Regia aeronautica — la facoltà di ammettere o riammettere in servizio di carriera i sottufficiali e militari di truppa che durante il richiamo alle armi si siano dimostrati elementi utili da acquisire ai ruoli permanenti;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il 2° comma dell'art. 68 del decreto Commissariale 24 agosto 1924, è sostituito dal seguente:

« In tempo di guerra, previo unanime parere favorevole della Commissione di avanzamento pei sottufficiali e con l'approvazione del Ministro per l'aeronautica, si possono effettuare in tutti i gradi, ruoli e categorie, promozioni straordinarie per merito di guerra — dal grado rivestito a quello immediatamente superiore — indipendentemente da ogni altra limitazione stabilita dalle norme vigenti. L'anzianità nel nuovo grado è determinata in corrispondenza del fatto d'arme, o dell'ultimo fatto d'arme che ha dato titolo alla promozione, ovvero dalla data della proposta quando si tratti di un complesso di meriti manifestatisi in più azioni di guerra.

Ove la promozione per merito di guerra abbia luogo senza l'esistenza della vacanza nel ruolo del grado superiore, al riassorbimento della eccedenza derivante dalla promozione, si procede al formarsi della prima vacanza.

Le suddette disposizioni si applicano anche nei casi in cui si tratti di operazioni militari aeronautiche importanti nelle Colonie, da determinare con decreto Reale su proposta del Ministro per l'aeronautica di concerto con i Ministri per le colonie e per le finanze sentito il Consiglio dei Ministri.

Le proposte dovranno essere inoltrate sotto pena di decadenza non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto che determina la chiusura del ciclo di operazioni ».

Art. 2. — L'art. 74 del decreto Commissariale 24 agosto 1924, quale fu modificato dalla legge 20 giugno 1930, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni a scelta eccezionale possono essere conferite ai sottufficiali, primi avieri e avieri scelti che abbiano compiuto fatti aeronautici di merito straordinario o abbiano reso allo Stato servizi militari segnalati, oppure siano riconosciuti in possesso di doti professionali così cospicue da far prevedere che la loro promozione possa apportare reale vantaggio al servizio.

Esse dovranno riportare l'unanime parere favorevole della Commissione di avanzamento e, se approvate dal Ministro per l'aeronautica, potranno effettuarsi indipendentemente da ogni altro requisito prescritto dalle vigenti disposizioni, purchè il promovendo abbia compiuto almeno al metà del periodo minimo di permanenza nel grado o di servizio per i primi avieri, prescritto per l'avanzamento ad anzianità.

Le promozioni a scelta eccezionale hanno la precedenza assoluta sulle altre e, agli effetti del vantaggio spettante ai promovibili a scelta, saranno computate come se fossero avvenute ad anzianità ».

Art. 3. — In tempo di guerra i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica potranno — previo unanime parere favorevole della Commissione di avanzamento per sottufficiali, e con l'approvazione del Ministro per l'aeronautica — essere ammessi o riammessi in servizio di carriera per merito di guerra, purchè non abbiano superato il 30° anno di età se piloti o il 35° se degli altri ruoli, ed ancorchè — se ammogliati — non abbiano le condizioni di età e di servizio richieste per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio.

I predetti limiti di età potranno essere aumentati di un periodo di tempo pari a tanti anni, mesi e giorni, quanti il militare ne conti di effettivo servizio computabile ai fini di pensione.

Le ammissioni o le riammissioni in servizio di cui sopra si effettuano col grado rivestito dal militare, ma in ogni caso non oltre il grado di sergente maggiore e nei limiti delle vacanze organiche.

I marescialli dovranno pertanto rinunciare a tale grado.

Gli ammessi in carriera seguiranno in ruolo, nelle rispettive categorie, il pari grado ultimo inscritto nel ruolo medesimo che trovavasi in servizio alla data del fatto d'arme, o dell'ultimo fatto d'arme, che ha dato titolo al trasferimento, assumendone la stessa anzianità assoluta.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi in cui si tratti di operazioni militari aeronautiche importanti nelle colonie, dichiarate tali secondo quanto disposto dal precedente articolo 1.

Art. 4. — L'art. 33 del decreto Commissariale 24 agosto 1924, quale fu modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 391, convertito nella legge 1° marzo 1928, n. 435, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'aeronautica ha facoltà di riammettere in servizio di carriera sotto le armi, limitatamente ai posti disponibili in organico e con provvedimento di carattere collettivo, sottufficiali della Regia aeronautica che all'atto dell'invio in congedo rivestivano grado non superiore a quello di sergente maggiore, nonchè militari di truppa.

Per ottenere la riammissione, tanto i sottufficiali quanto i militari di truppa del ruolo specialisti, devono provenire dal servizio di carriera dal quale non debbono aver cessato da oltre quattro anni, risultare fisicamente idonei, di provata capacità professionale e di ottima condotta, e non aver oltrepassato il 30° anno di età se piloti e il 35° anno se delle altre categorie.

I predetti limiti di età potranno essere aumentati di un periodo di tempo pari a tanti anni, mesi e giorni quanti il militare ne conti di effettivo servizio computabile ai fini di pensione.

Se ammogliati, dovranno trovarsi nelle condizioni volute dalle disposizioni vigenti sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

I riammessi dovranno contrarre una ferma sufficiente per raggiungere il 6° o il 12° anno di servizio, a seconda che abbiano o no compiuto sei anni di servizio militare; ove abbiano già compiuto 12 anni di servizio non assumono vincoli speciali di ferma.

Il tempo trascorso in congedo non sarà computato agli effetti del servizio, nè a quelli di pensione.

I sottufficiali potranno essere riammessi soltanto nel grado di sergente, epperò all'atto della riammissione i sergenti maggiori dovranno rinunciare incondizionatamente al grado per rivestire quello di sergente.

I sottufficiali riammessi seguiranno in ruolo nelle rispettive categorie il sergente meno anziano che trovasi in servizio all'atto della loro riammissione, assumendone la stessa anzianità assoluta.

I graduati di truppa, per essere riammessi in servizio, potranno — occorrendo — essere assoggettati ad apposito esperimento; se riconosciuti idonei, seguiranno in ruolo il pari grado meno anziano proveniente dall'ultimo corso di specializzazione effettuato, assumendone la stessa anzianità assoluta.

Ove trattisi di militari di governo saranno inscritti in ruolo in base alla durata del servizio effettivo prestato.

Ai militari riammessi in servizio spettano le competenze relative al grado col quale vengono riammessi ».

Art. 5. — Per tutto l'anno 1937, è in facoltà del Ministro per l'aeronautica di ammettere in servizio di carriera i sottufficiali e militari di truppa, alle condizioni di cui al precedente articolo, ed anche se all'atto del richiamo siano rimasti in congedo da oltre quattro anni, purchè però abbiano prestato come richiamati un periodo di servizio, di almeno sei mesi, in occasione di mobilitazione totale o parziale, o per esigenze speciali, anche se durante il richiamo abbiano conseguito grado superiore a quello di sergente maggiore ed anche se ammogliati.

I sottufficiali di cui al precedente comma, ai sensi del precedente art. 4, anche se rivestenti grado superiore a sergente maggiore dovranno rinunciare incondizionatamente a detto grado per essere riammessi col grado di sergente.

Art. 6. — I sottufficiali e graduati di truppa che siano incorsi nella retrocessione dal grado per aver contratto matrimonio senza autorizzazione e che si siano distinti nelle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e che non abbiano potuto beneficiare di precedenti condoni, potranno essere reintegrati nel grado rivestito all'atto della retrocessione, a giudizio insindacabile del Ministro per l'aeronautica.

La reintegrazione nel grado come sopra accordata non comporta riammissione in servizio di carriera.

Art. 7. — Le disposizioni di cui agli art. 1 e 3 del presente Regio decreto-legge si applicano alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Il presente decreto che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 378, foglio 167. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 1876.

Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia, approvato con Regio decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 2238;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Vedute le proposte relative al nuovo statuto del Regio istituto superiore di economia e commercio predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Lo statuto del Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia, approvato con R. decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 2238, è abrogato, ed è, in sua vece, approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 152. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia.

Art. 1. — Il Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia è costituito dalla Facoltà di economia e commercio.

Fanno parte dell'Istituto i laboratori di scienze economiche e di finanza, di politica economica e finanziaria, di statistica, di geografia economica, di matematica finanziaria, di merceologia, di tecnica commerciale, industriale bancaria e professionale, di economia aziendale e di ragioneria; i seminari di diritto, di letteratura francese, di letteratura inglese, di letteratura tedesca.

I laboratori ed i seminari hanno lo scopo di completare con esercitazioni pratiche i vari insegnamenti, nonchè quello di addestrare gli studenti alla ricerca scientifica.

I laboratori ed i seminari sono diretti dal professore della rispettiva materia, oppure da uno dei professori delle materie a cui il laboratorio o seminario si riferisce, su nomina del rettore.

Art. 2. — Salve le disposizioni speciali che potranno essere prese dal Consiglio di Facoltà per qualche materia complementare, ogni corso si svolge in almeno tre ore settimanali di lezioni da tenersi in giorni distinti, non computate fra esse le ore destinate ad esercitazioni di laboratorio e di seminario.

Art. 3. — Accanto ai corsi ufficiali possono essere tenuti nell'Istituto corsi a titolo privato.

Il Consiglio di Facoltà esamina ogni anno i programmi presentati dai liberi docenti per l'anno successivo e determina quali dei corsi tenuti a titolo privato abbiano orario ed estensione di programma non inferiore ai corsi ufficiali corrispondenti e possano perciò essere considerati pareggiati.

Art. 4. — Lo studente al momento dell'immatricolazione riceve dalla segreteria, oltre la tessera di riconoscimento, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno vengono segnati gl'insegnamenti fondamentali e quelli complementari e liberi a cui egli si iscrive. Sullo stesso libretto la segreteria fa annotazione delle tasse e soprattasse pagate e alla fine dell'anno i singoli professori danno, con la loro firma, l'attestazione di frequenza, ed i segretari delle Commissioni esaminatrici segnano i voti riportati negli esami.

Art. 5. — Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento, previsto dall'art. 98 del regolamento generale universitario.

Art. 6. — Il passaggio degli studenti da uno ad altro corso di laurea è deciso, su domanda dell'interessato, dal Consiglio di Facoltà, il quale determina a quale anno lo studente possa essere ammesso e quali esami debba sostenere. La stessa procedura si applica agli studenti di altre Facoltà od Istituti superiori, i quali chiedano di essere ammessi ad uno dei corsi di laurea dell'Istituto; questi ultimi debbono, in ogni caso, essere forniti del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso di laurea a cui aspirano.

Art. 7. — Gli studenti possono variare i piani di studio consigliati purchè in ogni caso rispettino le norme sulle precedenze.

Art. 8. — I piani di studio previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto stesso, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 9. — L'Istituto conferisce le seguenti lauree:

1. in economia e commercio;
2. in lingue moderne;

e i seguenti diplomi:

1. di magistero in economia e diritto;
2. di magistero in ragioneria.

Art. 10. — La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Art. 11. — Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Matematica generale e finanziaria (biennale).
6. Statistica metodologica ed economica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
9. Economia e politica agraria.
10. Politica economica e finanziaria.
11. Storia economica.
12. Geografia economica (biennale).
13. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
14. Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (biennale).
15. Merceologia.
16. Lingua francese o spagnola (triennale).
17. Lingua inglese o tedesca (triennale)

Sono insegnamenti complementari:

1. Diritto marittimo.
2. Diritto industriale.
3. Diritto amministrativo.
4. Diritto processuale civile.
5. Demografia.
6. Diritto corporativo.
7. Tecnica del commercio internazionale.
8. Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.
9. Lingua russa.
10. Lingua serbo-croata.

Art. 12. — L'ordine degli studi consigliato dalla Facoltà è il seguente:

Primo anno:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Matematica generale e finanziaria.
4. Ragioneria generale ed applicata.
5. Storia economica.
6. Geografia economica.
7. Lingua francese o spagnola.
8. Lingua inglese o tedesca.

Secondo anno:

1. Diritto commerciale.
2. Matematica generale e finanziaria.
3. Ragioneria generale ed applicata.
4. Geografia economica.
5. Statistica metodologica ed economica.
6. Economia politica corporativa.
7. Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale.
8. Lingua francese o spagnola.
9. Lingua inglese o tedesca.
10. Un insegnamento complementare.

Terzo anno:
1. Diritto commerciale.
2. Statistica metodologica ed economica.
3. Economia politica corporativa.
4. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
5. Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale.
6. Merceologia.
7. Lingua francese o spagnola.
8. Lingua inglese o tedesca.
9. Un insegnamento complementare.

Quarto anno:
1. Diritto internazionale.
2. Politica economica e finanziaria.
3. Economia e politica agraria.

Gl'insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue straniere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio. Lo studente per essere ammesso all'esame deve dar prova d'aver compiuto ogni anno le esercitazioni prescritte. Per essere ammesso alla prova orale lo studente deve aver ottenuto la sufficienza nella prova scritta.

Lo studente che, superata la prova scritta, non sostenga o non superi la prova orale nella medesima sessione, dovrà ripetere anche la prova scritta.

Art. 13. — Per ogni materia biennale lo studente non può sostenere l'esame dei corsi successivi se non ha superato quello dei corsi precedenti.

Lo studente deve inoltre aver superato l'esame di istituzioni di diritto privato per potersi presentare agli esami di diritto commerciale, di diritto marittimo, di diritto industriale e di diritto processuale civile; quello di istituzioni di diritto pubblico per potersi presentare agli esami di diritto internazionale, di diritto amministrativo, di diritto corporativo, di diritto finanziario e scienza delle finanze; l'esame di matematica generale e finanziaria del primo anno per potersi presentare a quelli di statistica metodologica ed economica, demografia, di economia politica corporativa; l'esame di ragioneria generale ed applicata di primo anno per potersi presentare all'esame di tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale; di economia politica corporativa, di statistica metodologica ed economica e di diritto finanziario e scienza delle finanze per presentarsi all'esame di politica economica e finanziaria; di economia politica corporativa del primo anno per l'esame di diritto finanziario e scienza delle finanze.

Art. 14. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 15. — L'esame di laurea consiste nella discussione su di una dissertazione scritta svolta dal candidato in una delle materie fondamentali, escluse le istituzioni di diritto privato e pubblico e le lingue, e su due tesi orali, scelte in materie diverse da quella della dissertazione.

Art. 16. — I diplomati della Scuola di statistica sono ammessi al 3° anno della laurea di economia e commercio e sono dispensati dagli esami che hanno già superati.

Art. 17. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue moderne è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica, o di abilitazione magistrale.

Art. 18. — Sono insegnamenti fondamentali:
1. Lingua e letteratura italiana (quadriennale).
2. Lingua e letteratura latina (quadriennale).
3. Lingua e letteratura francese (quadriennale).
4. Lingua e letteratura inglese (quadriennale).
5. Lingua e letteratura tedesca (quadriennale).
6. Glottologia.
7. Filologia romanza.
8. Storia moderna (biennale).
9. Storia della filosofia.

Sono insegnamenti complementari:
1. Lingua e letteratura russa (triennale).
2. Lingua serbo-croata (triennale).
3. Lingua spagnola (triennale).

Art. 19. — L'ordine degli studi consigliato dalla Facoltà è il seguente:

Primo anno:
1. Lingua e letteratura italiana.
2. Lingua e letteratura latina.
3. Lingua e letteratura francese.
4. Lingua e letteratura inglese.
5. Lingua e letteratura tedesca.
6. Storia moderna.

Secondo anno:
1. Lingua e letteratura italiana.
2. Lingua e letteratura latina.
3. Lingua e letteratura francese.
4. Lingua e letteratura inglese.
5. Lingua e letteratura tedesca.
6. Storia moderna.

Terzo anno:
1. Lingua e letteratura italiana.
2. Lingua e letteratura latina.
3. Lingua e letteratura francese.
4. Lingua e letteratura inglese.
5. Lingua e letteratura tedesca.
6. Glottologia.

Quarto anno:
1. Lingua e letteratura italiana.
2. Lingua e letteratura latina.
3. Lingua e letteratura francese.
4. Lingua e letteratura inglese.
5. Lingua e letteratura tedesca.
6. Storia della filosofia.
7. Filologia romanza.

Art. 20. — Lo studente deve, fin dal primo anno di corso, dichiarare in quale delle tre lingue e letterature straniere fondamentali intende preparare la dissertazione di laurea. Per questa materia deve seguire il corso quadriennale completo di lingua e letteratura, con esame scritto e orale. Per le altre due lingue e letterature straniere fondamentali deve seguire nel primo biennio il corso di lingua, con esami scritti e orali; nel secondo biennio il corso di letteratura con solo esame orale. Per tutti gl'insegnamenti fondamentali è prescritto l'esame alla fine di ogni anno. Per la lingua e la letteratura latina lo studente deve seguire nel primo biennio il corso di lingua; nel secondo il corso di letteratura. Per le materie complementari lo studente può sostenere l'esame alla fine del triennio. Per quegli esami che comportino una prova scritta, lo studente può sostenere l'esame alla fine del triennio e, per essere ammesso alla prova orale, deve aver meritato la sufficienza nella prova scritta. Lo studente che, superata la prova scritta in una sessione, non sostenga o non superi la prova orale nella medesima sessione, deve ripetere anche la prova scritta.

Art. 21. — Lo studente ha l'obbligo di frequentare il seminario della lingua straniera fondamentale nella quale intende presentare la dissertazione di laurea e compiervi i lavori che siano assegnati dal rispettivo direttore.

Art. 22. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in due, da lui scelti fra i complementari.

L'esame di laurea consiste nella discussione della dissertazione scritta, svolta dal candidato nella lingua e letteratura straniera da lui indicata sin dal primo anno, giusta l'art. 20.

Art. 23. — La durata del corso degli studi per il diploma di magistero in economia e diritto è di un anno.

E' titolo di ammissione la laurea in economia e commercio.

Art. 24. — Sono insegnamenti fondamentali:
1. Economia politica corporativa - corso superiore.
2. Storia economica.
3. Contabilità di Stato.
4. Diritto civile.
5. Diritto processuale civile.
6. Diritto amministrativo.
7. Diritto corporativo.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e deve aver dato prova di attitudine all'insegnamento con una lezione pratica.

Art. 25. — La durata del corso degli studi per il diploma di magistero in ragioneria è di un anno.

E titolo di ammissione la laurea in economia e commercio.

Art. 26. — Sono insegnamenti fondamentali:
1. Economia politica corporativa - corso superiore.
2. Diritto amministrativo.
3. Diritto processuale civile.
4. Ragioneria generale ed applicata - economia aziendale.
5. Tecnica amministrativa delle aziende industriali.
6. Tecnica commerciale.
7. Contabilità di Stato.
8. Diritto corporativo.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e deve aver dato prova di attitudine all'insegnamento con una lezione pratica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 1877.
Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore di architettura di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di architettura di Venezia, approvato con R. decreto 27 ottobre 1932-X, n. 2102;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;
Vedute le proposte relative allo statuto del Regio istituto superiore di architettura predetto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Lo statuto del Regio istituto superiore di architettura di Venezia, approvato con R. decreto 27 ottobre 1932-X, n. 2102, è abrogato ed è, in sua vece, approvato il nuovo statuto, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1936 - Anno XIV, Atti del Governo, registro 378, foglio 153. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto superiore di architettura di Venezia.

Art. 1. — Il Regio istituto superiore di architettura di Venezia ha per fine d'impartire la cultura artistica, tecnica e scientifica necessaria per conseguire la laurea in architettura.

Art. 2. — La durata del corso degli studi per la laurea in architettura è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di maturità artistica.

Biennio di studi propedeutici.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Disegno architettonico e rilievo dei monumenti (biennale).
2. Storia dell'arte.
3. Storia e stili dell'architettura (biennale).
4. Elementi costruttivi.
5. Analisi matematica e geometria analitica (biennale).
6. Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva.
7. Applicazioni di geometria descrittiva.
8. Fisica.
9. Chimica generale ed applicata.
10. Mineralogia e geologia.

Sono insegnamenti complementari:
1. Disegno dal vero.
2. Plastica ornamentale.

Per ottenere l'iscrizione al successivo triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del biennio ed in due almeno da lui scelti fra i complementari.

Triennio di studi di applicazione.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Elementi di composizione.
2. Composizione architettonica (biennale).
3. Caratteri distributivi degli edifici.
4. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti.
5. Architettura degli interni - arredamento e decorazione.
6. Urbanistica (biennale).
7. Restauro dei monumenti.
8. Meccanica razionale e statica grafica.
9. Fisica tecnica.
10. Scienza delle costruzioni (biennale).
11. Estimo ed esercizio professionale.
12. Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni.
13. Impianti tecnici.
14. Topografia e costruzioni stradali.

Sono insegnamenti complementari:
1. Scenografia.
2. Decorazione.
3. Materie giuridiche.
4. Igiene edilizia.

Art. 3. — Il piano di studi consigliato dalla Facoltà è il seguente:

Primo anno:
1. Disegno architettonico e rilievo di monumenti.
2. Storia dell'arte.
3. Analisi matematica e geometria analitica.
4. Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva.
5. Chimica generale ed applicata.
6. Elementi costruttivi.
7. Storia e stili dell'architettura.
8. Un insegnamento complementare.

Secondo anno:
1. Disegno architettonico e rilievo di monumenti.
2. Analisi matematica e geometria analitica.
3. Storia e stili dell'architettura.
4. Applicazioni di geometria descrittiva.
5. Mineralogia e geologia.
6. Fisica.
7. Un insegnamento complementare.

Terzo anno:
1. Elementi di composizione.
2. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti.
3. Meccanica razionale e statica grafica.
4. Fisica tecnica.
5. Caratteri distributivi degli edifici.
6. Un insegnamento complementare.

Quarto anno:
1. Composizione architettonica.
2. Impianti tecnici.
3. Architettura degli interni - arredamento e decorazione.
4. Scienza delle costruzioni.
5. Topografia e costruzioni stradali.
6. Urbanistica.
7. Un insegnamento complementare.

Quinto anno:
1. Composizione architettonica.
2. Urbanistica.
3. Scienza delle costruzioni.
4. Restauro dei monumenti.
5. Estimo ed esercizio professionale.
6. Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni.

Durante il corso di composizione architettonica del quinto anno ciascun allievo deve svolgere un progetto completo tanto nei riguardi dell'arte, quanto in quelli della tecnica. Tale progetto formerà lo studio da presentarsi quale tema di laurea.

Art. 4. — Il piano di studi previsto dal precedente articolo può, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare il presente statuto, essere variato col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 5. — Gli studenti possono variare il piano di studi consigliato purchè in ogni anno accademico prendano iscrizione ad almeno 3 insegnamenti.

Art. 6. — Nel biennio gli esami delle materie del primo anno, elencate all'art. 2, debbono precedere quelli delle materie appartenenti al secondo anno. Nel triennio l'ordine delle materie d'insegnamento assegnate rispettivamente ad ogni anno determina l'ordine di precedenza degli esami.

Gl'insegnamenti di « analisi matematica e geometria analitica » e di « scienza delle costruzioni » comportano un esame alla fine di ciascun anno.

Art. 7. — Gli insegnamenti complementari sono consigliati nel piano di studi nel numero minimo prescritto dal Regio decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che sono impartiti nell'Istituto.

Art. 8. — L'allievo deve frequentare assiduamente le lezioni e trarre da queste il maggiore profitto possibile, e però è fatto obbligo all'insegnante di assicurarsene con appelli, interrogazioni, prove estemporanee e con quegli altri mezzi che egli ritenga opportuni.

Art. 9. — Lo studente che abbia mancato di assiduità o di diligenza può, per deliberazione del Consiglio di Facoltà e su proposta motivata del professore, non essere ammesso all'esame della materia nella quale egli è in difetto.

Il direttore rende esecutiva la deliberazione e la segreteria ne prende nota nel registro della carriera scolastica dello studente.

Lo studente, al quale sia negata l'ammissione all'esame, ha l'obbligo di ripetere nell'anno successivo l'iscrizione e la frequenza per l'insegnamento nel quale gli è stata negata l'ammissione all'esame.

Nessun anno di studi è valido se lo studente non abbia ottenuto il diritto all'ammissione agli esami in almeno tre insegnamenti.

Art. 10. — Il Consiglio di Facoltà può dichiarare non valido, agli effetti dell'iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 11. — Il direttore, in accordo con il Consiglio di Facoltà, all'inizio dell'anno accademico coordina e rende esecutivi i programmi e gli orari dei vari corsi.

Art. 12. — L'insegnamento delle varie materie viene impartito mediante lezioni orali, esercizi grafici e modellati, esercitazioni pratiche, il tutto integrato da visite a monumenti, ad edifici di speciale carattere ed a cantieri, da conferenze e, ogni qualvolta le disponibilità economiche lo permettano, da viaggi d'istruzione, i quali valgano a maturare ancor meglio la cultura dell'allievo oltrechè a rendere questa più aderente alle necessità proprie della libera professione di architetto.

Art. 13. — I liberi docenti che intendono svolgere il corso devono, entro il mese di maggio dell'anno precedente, presentare in segreteria il programma relativo, fornendo la prova di possedere i mezzi necessari quando si tratti d'insegnamento di natura sperimentale o dimostrativa.

Per i liberi docenti, che per la prima volta intendono svolgere un corso nell'Istituto, il termine di presentazione del programma è protratto al 30 settembre.

Art. 14. — I programmi presentati dai liberi docenti sono esaminati tempestivamente dal Consiglio di Facoltà il quale li coordina con quelli dei corsi ufficiali e li classifica in categorie, dichiarando pareggiati quei corsi che, per l'estensione del programma e per il numero delle ore settimanali di lezioni e di esercizi, giudica corrispondenti ai corsi ufficiali dello medesimo discipline. Quando trattasi di materie sperimentali e dimostrative, il Consiglio giudica anche se i liberi docenti dispongano dei locali e del materiale scientifico-didattico necessario.

Al termine dell'anno accademico il Consiglio di Facoltà segnala al Consiglio di amministrazione i corsi liberi di maggiore importanza, ai fini dell'art. 125 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 15. — Gli esami di profitto consistono in prove orali, grafiche e pratiche e le modalità per ciascuna prova sono stabilite dal Consiglio di Facoltà.

Nel giudizio degli esami le Commissioni tengono conto essenzialmente anche degli studi fatti e dei lavori eseguiti dal candidato durante l'anno accademico.

Art. 16. — Le Commissioni per gli esami di profitto nelle materie tecniche o scientifiche vengono nominate dal direttore dell'Istituto e sono composte da tre professori appartenenti all'Istituto, dei quali uno proprio della materia su cui verte l'esame ed uno libero docente; per le materie artistiche la Commissione, presieduta dal direttore, è formata da tutti gli insegnanti di esse con l'aggiunta del libero docente o di persona estranea, ma cultore dell'arte.

Art. 17. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione ed in due almeno da lui scelti fra i complementari.

L'esame di laurea consiste:

a) nella redazione di un progetto di architettura, completo nei riguardi dell'arte e della tecnica, da svolgersi nell'ultimo anno di corso;

b) nella esecuzione di due prove grafiche estemporanee su tema di architettura, una di carattere prevalentemente artistico, l'altra di carattere prevalentemente tecnico, attinente alla scienza delle costruzioni. Entrambe da svolgersi in un periodo di tempo di otto ore;

c) in una discussione sui criteri artistici, scientifici e tecnici che hanno guidato il candidato nello svolgimento del progetto, sulle due prove estemporanee ed in generale su tutte le materie d'insegnamento.

Il progetto e gli altri lavori suddetti rimangono depositati presso la segreteria dell'Istituto, salvo che non venga autorizzata la restituzione da parte del direttore.

Art. 18. — La Commissione per gli esami di laurea è nominata dal direttore che la presiede ed è composta di undici membri, dei quali dieci professori ufficiali ed uno libero docente.

In caso di necessità la Commissione può essere costituita anche con non meno di sette membri, dei quali uno libero docente.

Art. 19. — I provenienti da corsi di laurea in chimica, in chimica industriale, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche, in scienze geologiche, sempre che ne abbiano regolarmente ultimato i primi due anni, o quelli che abbiano ultimato un corso qualsiasi dei Politecnici o delle Facoltà d'ingegneria, possono essere iscritti al secondo anno del biennio.

I laureati in ingegneria possono essere iscritti al secondo anno del triennio. Il Consiglio di Facoltà, a seconda della specialità dai medesimi conseguita, decide gl'insegnamenti che sono tenuti a seguire e gli esami da superare nei due anni di corso, per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea.

Art. 20. — In conformità delle disposizioni di cui all'art. 81 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica, coloro che abbiano superato gli esami finali del biennio del corso speciale di architettura presso le Regie accademie di belle arti e coloro che posseggono il diploma di professore di disegno architettonico, purchè siano al tempo stesso muniti della maturità classica o scientifica o artistica, sono ammessi al terzo anno dell'Istituto di architettura con dispensa dagli esami delle materie artistiche del biennio.

Essi, però, non possono essere ammessi a sostenere alcun esame del terzo anno, nè essere iscritti al quarto, se prima non abbiano superato tutti gli esami delle materie del biennio, delle quali, a giudizio del Consiglio di Facoltà, siano in difetto.

Art. 21. — A norma dell'art. 147 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore e dell'art. 74 del regolamento generale universitario, i cittadini italiani residenti all'estero, o non regnicoli, e gli stranieri, possono essere ammessi, su parere del Consiglio di Facoltà, all'anno di corso per il quale i titoli di studio da loro conseguiti all'estero siano ritenuti sufficienti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV.
Ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, per la concessione delle medaglie e delle croci di guerra al valor militare;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, col quale si stabilisce il soprassoldo annuo relativo alle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare;

Visto il R. decreto 24 marzo 1936-XIV, n. 923, che dà facoltà al Comandante superiore in Africa Orientale ed al Comandante delle Forze armate della Somalia di concedere sul campo le ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono sanzionate le seguenti concessioni di medaglie al valor militare effettuate sul campo dal Comandante superiore Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ORO.

Righetti Lorenzo, da Genova, tenente di complemento nel XVII battaglione eritreo (alla memoria). — Ardito e decorato della grande guerra, in tre giorni consecutivi di violenti combattimenti, alla testa della sua compagnia, chiedendo sempre il posto d'onore, ebbe comportamento eroico. Alla fine della terza giornata, deciso l'assalto di battaglione per uscire dall'accerchiamento compiuto da forze decuple avversarie, baciati i più animosi della compagnia, al grido di « Viva l'Italia, Viva il XVII » si lanciava contro il nemico, scomparendo come Eroe leggendario. — Monte Lata, 22 gennaio 1936-XIV.

Dato a San Rossore, addì 3 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

LESSONA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1936 - Anno XIV
Registro n. 16 Colonie, foglio n. 341. — GIROTTI.

(4156)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 ottobre 1936-XV

Riduzione dei dazi del grano e dei prodotti da esso derivati e modificazione delle note alle voci 643 a-1 e 644-a della tariffa dei dazi doganali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il proprio decreto 6 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — I dazi doganali stabiliti, per le merci sottoindicate, dalla tariffa generale approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successivamente modificato, sono ridotti come appresso:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
64	Frumento	Q.le	32 —	—
67	Granturco:			
a)	bianco . . . . (Nota invariata)	»	32 —	—
70	Farine:			
a)	di frumento	»	49 —	—
e)	di granturco bianco .	»	49 —	—
71	Semolino	»	64 —	—
72	Paste di frumento. . . .	»	66 —	—
73	Pane e biscotto di mare.	»	66 —	—

Art. 2. — Alla voce 643 a-1) della predetta tariffa dei dazi doganali relativa agli oli minerali greggi da usare direttamente come combustibili è sostituita la seguente:

« Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le caratteristiche che devono avere gli oli minerali greggi per essere considerati come destinati ad uso di combustibile e le norme cui deve essere subordinata la concessione del relativo trattamento doganale.

« Sono esenti da dazio gli oli minerali greggi da usare direttamente come combustibili destinati al consumo delle navi mercantili nei porti ».

Alla voce 644 a) della tariffa medesima, relativa ai residui della distillazione di oli minerali da usare direttamente come combustibili è sostituita la seguente:

« Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le caratteristiche che devono avere i residui della distillazione di oli minerali per essere considerati come destinati ad uso di combustibile e le norme cui deve essere subordinata la concessione del relativo trattamento doganale.

« Sono esenti da dazio i residui della distillazione di oli minerali da usare direttamente come combustibili destinati al consumo delle navi mercantili nei porti. Sono del pari ammessi in esenzione da dazio, alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, i residui della distillazione di oli minerali impiegati dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici su rotaie, nonchè quelli non atti a servire per illuminazione nè come materia lubrificante per macchine, di color paglierino, con densità da 0,850 fino a 0,880, alla temperatura di 15°, destinati ad essere impiegati esclusivamente nei motori agricoli ».

Art. 3. — Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti e comunicato al Parlamento.

Roma, addì 30 ottobre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(4224)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 ottobre 1936-XIV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria cooperativa « La Terra » di Licata (Agrigento).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, numero 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa agraria cooperativa « La Terra » di Licata (Agrigento) con la speciale procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Considerato che la situazione in cui versa la Cassa predetta è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa agraria cooperativa « La Terra » di Licata (Agrigento) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4200)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 ottobre 1936-XIV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Luzzi (Cosenza).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, numero 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Considerato che l'assemblea generale dei soci della Cassa rurale di Luzzi (Cosenza), con deliberazione in data 15 marzo 1934-XI, provvedeva allo scioglimento ed alla messa in liquidazione della Cassa stessa, successivamente perfezionata nei modi di legge;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione della Cassa suddetta la speciale procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Ritenuto che la situazione dell'Azienda predetta è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di Luzzi (Cosenza), in liquidazione, è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa rurale stessa è sostituita con la procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4202)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1936-XV.

Nuovi divieti di esportazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LE CORPORAZIONI E PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, convertito nella legge 17 gennaio 1935, n. 580;

Determina:

Art. 1. — Alle merci indicate nella tabella *B* « Merci di vietata esportazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, viene aggiunta la seguente:

Num. della tariffa doganale	Merce
ex 936	Pellette e caglioli di abbacchio e di capretto.

Art. 2. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: BASTIANINI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

(4223)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 ottobre 1936-XV - N. 210.
28 ottobre 1936-XIV Borse chiuse.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Polonia (Zloty)	360 —
Inghilterra (Sterlina)	92,95	Svezia (Corona)	4,8103
Francia (Franco)	88,40	Turchia (Lira turca)	15,10
Svizzera (Franco)	436,50	Ungheria (Pengo)	5,620445
Argentina (Peso carta)	5,29	Rendita 3,50 % (1906)	72,60
Austria (Shilling)	3,5555	Id. 3,50 % (1902)	69,25
Belgio (Belga)	3,1975	Id. 3 % lordo	52,05
Bulgaria (Leva))	23,40	Prest. redim. 3,50 % - 1934	71,575
Cecoslovacchia (Corona)	66,65	Rendita 5 % 1935	90,825
Danimarca (Corona)	4,1477	Obbl. Venezie 3,50 %	87,25
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,10
Islando (Corona)	4,225	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,025
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	88,90
Norvegia (Corona)	4,7050	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	88,95
Olanda (Fiorino)	10,2145	Id. id. 5 % Id. 1944	93,125

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 30.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta 707 — Data: 8 aprile 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Amabile Virginia fu Gaetano e Galluzzo Geremia fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1, rendita 350, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 ottobre 1936 - Anno XIV

(4107) *Il direttore generale*: POTENZA.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Terra » di Licata (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla messa in liquidazione della Cassa agraria cooperativa « La Terra » di Licata (Agrigento), secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il rag. Malfitano Renato di Vincenzo, è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Terra » di Licata (Agrigento), ed i sigg. Orlando avv. Antonio fu Domenico, Sapio Gaetano di Gaetano e Dainotto dott. rag. Giovanni fu Angelo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo III, del titolo VII, del ripetuto R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: V. AZZOLINI.

(4201)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale di Luzzi (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Luzzi (Cosenza), ed a sostituire la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, cap. III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il prof. Ottavio Alfano, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Luzzi (Cosenza), ed i sigg. Don Angelo Rendace, cav. Eugenio Marchese e avv. Annunziato De Marco sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate nel titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: V. AZZOLINI.

(4203)

Verbale di elezione del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Beato Simone Fidati » in liquidazione, di Cascia.

L'anno 1936-XIV, addì 22 del mese di ottobre, alle ore 18,30, nei locali del Palazzo comunale di Cascia.

Si sono riunite le seguenti persone allo scopo di procedere alla elezione del presidente del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375: dott. Claudio Trinchini, dott. Luigi Altieri, Riccardo Ciani, nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia n. 87 in data 25 settembre 1936-XIV in ordine al decreto di S. E. il Capo del Governo in data 25 settembre 1936-XIV, col quale si è provveduto alla messa in liquidazione della Cassa in oggetto.

Assiste il rag. cav. Giovannangelo di Pilla, commissario liquidatore nominato con lo stesso provvedimento.

Per acclamazione viene eletto presidente il dott. Luigi Altieri.

Letto confermato e sottoscritto come appresso:

Dott. Claudio Trinchini — Dott. Luigi Altieri — Riccardo Ciani.

(4226)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.